

O B I E Z I O N I A L L A C D L

Una sfida ai devoluzionisti

Leopoldo Elia

Ritengo che nella trasmissione Porta a porta di ieri sera non siano emersi due punti fondamentali per una obbiettiva informazione dei telespettatori sulla devolution. Quando il conduttore ha evocato l'art. 116, 3° comma, del nuovo titolo V, ha omesso di dire che le forme particolari di autonomia più ampie di quelle previste negli articoli 117 e seguenti vengono attribuite con una legge statale approvata dalla maggioranza assoluta di ciascuna Camera e soprattutto sulla base di una intesa con la regione interessata. Invece le competenze legislative esclusive previste dal disegno di legge in discussione al Senato sarebbero autoassunte dalle regioni (o, meglio, da ciascuna regione) con una decisione totalmente indipendente, contenuta in una legge regionale, non preceduta da alcuna intesa con lo stato.

Questa autoattribuzione (che non ha nulla a che vedere con la devolution di tipo scozzese o gallese) non trova nessun riscontro nelle costituzioni federali a tutt'oggi conosciute. E ciò per un'ovvia ragione: non può essere l'arbitrio di uno stato membro, di un Land o di un Cantone ad ampliare unilateralmente la sfera di competenze di una componente dello stato federale, unitario anche se non più accentrato.

Già questa prima considerazione comporta una sfida ai devoluzionisti cui essi non sanno rispondere: da una parte si proclamano federalisti, dall'altra non riescono a trovare uno stato federale che è uno in cui le entità costitutive di questi stati possano a loro libito autodeterminare le loro attribuzioni.

Il secondo punto riguarda il contenuto delle competenze esclusive offerte a ciascuna regione: il loro esercizio secondo gli esponenti Casa della libertà, non potrebbe in nessun caso rendere diseguale il godimento dei diritti civili e sociali previsti alla prima parte della Costituzione; né potrebbe alterare i livelli essenziali delle relative prestazioni, previsti nel secondo comma del nuovo art. 117, secondo la versione approvata con il referendum dell'ottobre 2001. E ciò perché a giudizio del sen. Schifani non ci può essere abrogazione o deroga "implicita" di norme costituzionali. Ma questa è un'eresia che non trova ospitalità in nessun manuale di diritto costituzionale; una legge costituzionale "posterior" o successiva, come la devolution, può benissimo abrogare o derogare in maniera tacita alla normativa costituzionale precedente, nel caso nostro al nuovo Titolo V della Costituzione. Perché allora non accogliere il nostro suggerimento già da tempo avanzato di aggiungere al testo devoluzionista la formula di garanzia "nel pieno rispetto dei commi uno e due dell'art. 117"?

L'approvazione di questo emendamento fugherebbe i giustificatissimi dubbi almeno sui limiti della esclusività della competenza anche se resterebbe sempre valida l'obiezione esaminata prima.

I dubbi sui limiti dell'esclusività delle competenze, del resto, sono accresciuti dalla volontà più volte espressa dagli esponenti della maggioranza di voler modificare il nuovo titolo V e in particolare l'art. 117; senza un chiarimento definitivo su questo aspetto perderebbe ogni valore anche il riferimento alle garanzie dei due primi commi di questo articolo nel testo vigente.

Da ultimo è curiosamente sopravvalutata nei dibattiti televisivi la possibilità di andarsi a curare fuori della propria regione, mentre ciò che importa di più è la garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni a partire dalla regione in cui si risiede, tra l'altro perché non tutti hanno i mezzi per trasferirsi altrove.

